



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.1046/T/26.87 del 30 settembre 2026

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Carlo Nordio

Al Signor Viceministro della Giustizia
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto

Ai Signori Sottosegretari di Stato al Ministero della Giustizia:
Sen. Avv. Alberto Balboni
Sen. Avv. Andrea Ostellari

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Stefano Carmine De Michele

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Antonio Sangermano

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo Parisi

Al Signor Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. ssa Cristiana Rotunno

Al Signor Direttore Generale del Personale
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Rita Monica Russo

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Silvia Mei
ROMA

Ai Signori Provveditori dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

gabinetto.ministro@giustiziacer.it
segreteria.ministro@giustizia.it
viceministro.sisto@giustizia.it
balboni.sottosegretario@giustizia.it
ostellari.sottosegretario@giustizia.it
prot.dap@giustiziacer.it
capodipartimento.dap@giustizia.it
segreteriaivcd.dap@giustizia.it
prot.dgmc@giustiziacer.it
prot.dgp.dap@giustiziacer.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

Oggetto: Nota della Direzione Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria – Divisione II-Coordinamento traduzioni, piantonamenti prot. m_dg.GDAP n. 0415374.U del 16 settembre 2026 – tutela delle prerogative della dirigenza penitenziaria e rispetto dell'ordinamento gerarchico previsto dalla legge n. 395/1990.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (Istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Il Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari- che è notoriamente l'Organizzazione Sindacale, più rappresentativa del personale della carriera dirigenziale penitenziaria¹, ha avuto modo di prendere conoscenza della nota indicata in oggetto, sottoscritta dal Direttore della Divisione II-Coordinamento traduzioni e piantonamenti della Direzione Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La predetta nota, avente ad oggetto la *“sicurezza nelle attività di traduzione e piantonamento. Rafforzamento delle misure di prevenzione, indirizzi operativi e condivisione delle buone pratiche”*, risulta formalmente indirizzata ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e ai Direttori degli Uffici Sicurezza e Traduzioni dei Provveditorati. Il Si.Di.Pe. ne ha avuto conoscenza a seguito della successiva diramazione effettuata dai Provveditorati alle Direzioni degli Istituti penitenziari.

È opportuno precisare, preliminarmente, che questa Organizzazione non intende entrare nel merito delle indicazioni tecniche e operative contenute nella nota, né disconoscere l'esigenza di assicurare elevatissimi *standard* di sicurezza nell'esecuzione dei servizi di traduzione e piantonamento, attività certamente delicate e caratterizzate da specifiche esigenze professionali.

Ciò che il Si.Di.Pe. ritiene invece doveroso sottoporre all'attenzione del Ministro della Giustizia e del Capo del Dipartimento è il profilo ordinamentale e istituzionale con il quale tali indicazioni sono state formulate e successivamente portate a conoscenza delle Direzioni degli Istituti.

1. L'art. 9 della legge n. 395/1990 e la subordinazione gerarchica del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La questione non è meramente formale.

L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nel disciplinare i *“Doveri di subordinazione”*, stabilisce espressamente che gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica, tra gli altri, *“nei confronti [...] del provveditore regionale”* e *“del direttore dell'istituto”*.

Si tratta di una disposizione tuttora vigente e di fondamentale rilevanza ordinamentale, perché individua non soltanto una posizione gerarchica del personale del Corpo, ma anche – e soprattutto – il modello attraverso il quale l'ordinamento ha inteso assicurare la governance penitenziaria delle strutture territoriali.

¹ D.M. 16 luglio 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione *“Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.”* (GU n.176 del 31.07.2025).



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La Polizia Penitenziaria, infatti, è parte integrante dell'Amministrazione penitenziaria e svolge una funzione essenziale per la sicurezza degli istituti, ma tale funzione viene esercitata all'interno di un sistema che non è stato concepito dal legislatore come un'amministrazione di polizia autonoma rispetto all'Amministrazione penitenziaria e alla sua dirigenza.

È precisamente questa la ragione per cui il legislatore ha mantenuto, anche dopo la progressiva evoluzione ordinamentale del Corpo e l'introduzione della relativa dirigenza, la subordinazione gerarchica al Provveditore e, soprattutto, al Direttore dell'Istituto.

2. Il Direttore dell'Istituto quale autorità di governo del carcere

Il principio trova una puntuale conferma nel regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dispone che l'ordine e la disciplina garantiscono la sicurezza quale condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento e che è il Direttore dell'istituto ad assicurare il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

Ancora più esplicito è l'articolo 3 del medesimo regolamento, secondo il quale il Direttore esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto, decide le iniziative idonee ad assicurarne il funzionamento e impartisce direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Ne consegue che il Direttore dell'Istituto non costituisce una figura meramente amministrativa o gestionale, bensì rappresenta il vertice responsabile del governo dell'istituto, cui l'ordinamento affida il compito di comporre, nell'ambito della struttura penitenziaria, le diverse esigenze di sicurezza, ordine, trattamento, osservazione, tutela dei diritti e funzionamento complessivo del carcere.

Ed è proprio la natura plurale e multiprofessionale dell'Amministrazione penitenziaria a rendere necessaria la presenza di un'autorità dirigenziale che assicuri il necessario equilibrio tra le diverse componenti professionali.

3. Indirizzo specialistico non significa sovraordinazione gerarchica.

È evidente che le competenze specialistiche della Direzione Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria possano e debbano tradursi in indicazioni tecniche, modelli operativi, procedure e buone prassi.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Ma altra cosa è che tali indicazioni vengano formulate in termini tali da apparire come direttive gerarchicamente sovraordinate rispetto ai titolari delle funzioni dirigenziali penitenziarie.

È proprio questo il profilo che desta la preoccupazione del Si.Di.Pe.

Una cosa è il coordinamento tecnico-specialistico delle attività di traduzione e piantonamento; altra cosa è la pretesa – esplicita o implicita – di esercitare una potestà di indirizzo che investa il governo dell'istituto e che si collochi, anche soltanto nella percezione organizzativa degli operatori, al di sopra del Direttore dell'Istituto e del Provveditore regionale.

La distinzione non è sottile: è la distinzione sulla quale si fonda l'assetto ordinamentale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il fatto che la nota sia stata trasmessa ai Provveditori regionali non può trasformare una competenza specialistica della Direzione Generale delle Specialità in una relazione di sovraordinazione nei confronti dei titolari delle funzioni dirigenziali penitenziarie, quelle generali dei Provveditori e quelle di direzione degli istituti penitenziari dei Direttori.

Ancor meno può determinarsi una simile conseguenza attraverso la successiva diramazione della nota alle Direzioni degli Istituti.

4. Il rischio di una “amministrazione parallela”.

Non può essere sottovalutato, in questo contesto, il più ampio fenomeno organizzativo che il Si.Di.Pe. ha già avuto modo di denunciare.

Questa Organizzazione, nel confronto istituzionale sulle nuove articolazioni della Polizia Penitenziaria, aveva già evidenziato il rischio che la progressiva costituzione di Divisioni e strutture autonome, sia a livello centrale che periferico, potesse determinare la formazione di un “organigramma parallelo”, destinato ad occuparsi del Corpo al di fuori delle ordinarie catene di governo dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Si.Di.Pe. aveva altresì sottolineato come il rafforzamento di autonome catene di comando di polizia rischiasse di sottrarre progressivamente il controllo del carcere all'autorità del Direttore e, più in generale, alla dirigenza penitenziaria, alterando quel sistema di pesi e contrappesi che costituisce una caratteristica essenziale dell'ordinamento penitenziario.

Ciò che allora poteva apparire come un rischio ordinamentale oggi comincia, a nostro avviso, a manifestarsi attraverso concrete modalità organizzative e comunicative.

La nota in esame costituisce, sotto questo profilo, un ulteriore elemento che non può essere ignorato.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Non è in discussione la professionalità del personale del Corpo, che il Si.Di.Pe. ha sempre riconosciuto come componente essenziale dell'Amministrazione penitenziaria, è invece in discussione chi governa il carcere, secondo quale catena gerarchica e secondo quale modello ordinamentale.

5. Il carcere non è una struttura di polizia.

Il carcere non è la strada e la sicurezza penitenziaria non coincide con la sicurezza pubblica.

La sicurezza all'interno dell'istituto costituisce la condizione necessaria per rendere possibile il trattamento penitenziario, non il fine esclusivo dell'istituzione carceraria.

La Polizia Penitenziaria svolge, in questo sistema, un ruolo fondamentale e insostituibile; ma il carcere rimane una realtà complessa, nella quale operano professionalità diverse e nella quale la sicurezza deve necessariamente essere integrata con le finalità costituzionali dell'esecuzione penale.

È proprio per questo che il legislatore ha previsto un vertice dirigenziale penitenziario “terzo”, distinto dalle diverse professionalità che operano nell'istituto, cui affidare il compito di assicurare il necessario equilibrio.

Come ha recentemente ricordato il Si.Di.Pe., la dirigenza penitenziaria non rivendica un potere corporativo, ma la possibilità di esercitare quella funzione di garanzia e di equilibrio che la vigente normativa le attribuisce.

6. Un problema che non può essere risolto attraverso prassi amministrative.

Il Si.Di.Pe. ritiene, pertanto, che non possa essere attraverso semplici disposizioni amministrative, circolari, note o linee di indirizzo che si determini, nella concreta organizzazione dell'Amministrazione, una modificazione dell'assetto delle responsabilità e delle relazioni gerarchiche stabilite dalla legge.

Se l'ordinamento attribuisce al Direttore dell'Istituto la responsabilità del governo della struttura e stabilisce che il personale del Corpo sia gerarchicamente subordinato al Direttore e al Provveditore, nessuna articolazione amministrativa di livello centrale o periferico può essere posta, attraverso la prassi, nella condizione di esercitare nei loro confronti una potestà gerarchica non prevista dalla legge.

Diversamente, si produrrebbe una pericolosa sovrapposizione tra:

- responsabilità funzionale e gerarchica;
- indirizzo tecnico-specialistico;
- coordinamento operativo;
- governo complessivo dell'istituto penitenziario.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Una sovrapposizione che, soprattutto in un sistema penitenziario già caratterizzato da gravi criticità organizzative e da crescenti difficoltà di governo degli istituti, rischia di generare incertezza nella catena di comando, conflitti di competenza e, conseguentemente, ulteriori difficoltà nella gestione della sicurezza.

7. La richiesta del Si.Di.Pe.

Alla luce di quanto sopra, il Si.Di.Pe. chiede al Signor Ministro della Giustizia e al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di voler intervenire affinché:

- a. sia riaffermata la piena vigenza dell'art. 9 della legge n. 395/1990, con particolare riferimento alla subordinazione gerarchica del personale del Corpo nei confronti del Provveditore regionale e del Direttore dell'Istituto;
- b. sia chiarito che le competenze delle strutture della Direzione Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno natura tecnico-specialistica e di coordinamento per quanto di rispettiva competenza e non possono tradursi in una potestà gerarchica nei confronti dei titolari delle funzioni di direzione proprie della dirigenza penitenziaria;
- c. sia assicurato che ogni indirizzo operativo riguardante gli istituti penitenziari sia veicolato attraverso le ordinarie catene di responsabilità e di comando dell'Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle competenze del Provveditore e del Direttore dell'Istituto;
- d. sia verificata, sotto il profilo ordinamentale, la modalità con la quale la nota in oggetto è stata diramata alle Direzioni degli Istituti, affinché la sua diffusione non possa essere interpretata quale instaurazione di una relazione gerarchica diretta tra le articolazioni della Direzione Generale delle Specialità e i Direttori degli Istituti;
- e. sia avviata una riflessione complessiva sull'attuale assetto organizzativo delle Divisioni e delle strutture della Polizia Penitenziaria, proprio al fine di evitare che l'evoluzione dell'organizzazione amministrativa determini, per via di fatto, un superamento dell'assetto gerarchico e funzionale previsto dalla legislazione vigente.

Il Si.Di.Pe. ritiene che la questione non possa essere derubricata a una semplice controversia tra ruoli o tra articolazioni dell'Amministrazione.

Qui è in gioco l'assetto stesso dell'Amministrazione penitenziaria.

È in gioco il principio secondo cui la sicurezza del carcere deve essere assicurata attraverso una catena di comando chiara, unitaria e legalmente definita, nella quale il Direttore dell'Istituto possa esercitare pienamente le responsabilità che l'ordinamento gli attribuisce e il Provveditore possa svolgere la propria funzione di governo e coordinamento regionale.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Diversamente, il rischio è quello, già da tempo denunciato dal Si.Di.Pe., di assistere alla progressiva formazione di una Amministrazione parallela della Polizia Penitenziaria, con proprie linee di comando, proprie direttive e propri centri decisionali, sovrapposti a quelli dell'Amministrazione penitenziaria.

Una prospettiva che il Si.Di.Pe. considera ordinamentalmente pericolosa e funzionalmente insostenibile, perché finirebbe per incidere proprio sul soggetto che, all'interno del carcere, deve assicurare l'indispensabile equilibrio tra sicurezza, legalità dell'esecuzione penale, trattamento rieducativo e tutela dei diritti delle persone detenute. E ciò appare ancor più preoccupante in una fase nella quale il sistema penitenziario è già sottoposto a fortissime tensioni e nella quale la chiarezza delle responsabilità e delle catene di comando costituisce, essa stessa, un imprescindibile presidio di sicurezza.

Il Si.Di.Pe., pertanto, confida in un autorevole e tempestivo intervento del Signor Ministro e del Signor Capo del Dipartimento, volto a ricondurre ogni articolazione dell'Amministrazione nell'alveo delle competenze e delle responsabilità stabilite dalla legge, evitando che scelte organizzative o prassi amministrative possano produrre, di fatto, una modificazione dell'ordinamento vigente.

La dirigenza penitenziaria non intende difendere prerogative corporative, intende difendere la legge, la chiarezza delle responsabilità e l'unitarietà del governo penitenziario, perché un carcere ed un'Amministrazione Penitenziaria, anche Minorile e di Comunità, senza una chiara linea di comando non produce un carcere più sicuro ma un carcere più difficile da governare.

In estrema sintesi: un primo dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria ha impartito una disposizione ai Provveditori Regionali, che sono dirigenti generali della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 ed ha inviato la nota, per mera conoscenza, al proprio Direttore Generale, senza neppure investire la Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per quanto di sua specifica competenza.

Inoltre, nessuno si è ricordato che le attività di traduzione e di piantonamento si svolgono anche nel circuito penitenziario minorile, con la specificità e la peculiarità previste dalle relative norme di settore.

Si chiede una urgente convocazione e restando in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583